

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AI VARCHI E ALLE INFRASTRUTTURE COMUNI DEL PORTO DI GENOVA - CIG 87989703BF

QUESITO Q. 6: In merito al vostro chiarimento del 03/09/2021, sulla certificazione ISO 18001, come di seguito riportato: In riferimento al criterio di valutazione 3.2 dell'offerta tecnica (Possesso della certificazione ISO 18001 in corso di validità) si chiede se trattasi di OHSAS 18001 nonché ISO 45001. **RISPOSTA:** Si rappresenta che allo stato attuale, come noto, la norma internazionale tecnica di riferimento in vigore con riguardo alla certificazione della qualità aziendale dello standard relativo ad un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori è la ISO 18001, così come richiesta nei citati documenti di gara. Si fa rispettosamente notare a codesta Ente appaltante, che la norma OHSAS 18001 (o come da voi indicata ISO 18001 certificazione della qualità aziendale dello standard relativo ad un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori) non è più in vigore, e quindi non più valida, dal 12 marzo 2021, sostituita dalla più completa norma ISO 45001.

RISPOSTA: La IAF, (International Accreditation Forum), ovvero l'Ente che coordina a livello mondiale il comportamento degli enti di accreditamento aveva, sin da marzo 2020, stabilito che la transizione dalla certificazione ISO 18001, (OHSAS 18001), alla certificazione UNI ISO 45001:2018 sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre 3 anni dall'emissione del certificato, ovvero entro e non oltre l'11 marzo 2021. In conseguenza della nota emergenza pandemica mondiale COVID-19, considerando le difficoltà generali di tutti i contesti pubblici e privati aziendali, la predetta IAF, a tutela di tutti i soggetti interessati e coinvolti a vario titolo nel predetto processo di migrazione delle certificazioni ha disposto la proroga del termine per la suddetta migrazione e del correlato iter di valutazione per conseguire la medesima, al 30 settembre 2021. Si conferma quindi che il possesso della certificazione OHSAS 18001 comporta l'attribuzione del punteggio previsto.

QUESITO Q. 7: Con riferimento al punto 7.3 del Disciplinare di gara - Requisiti di capacità tecnica e professionale, ed in particolare per quanto concerne l'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, si chiede di confermare che tale requisito debba essere posseduto sia dalla mandataria, sia dalle mandanti in ragione della percentuale di partecipazione al raggruppamento. Pertanto, qualora la partecipazione dovesse avvenire tra l'Azienda A (mandataria) al 60% e l'Azienda B (mandante) al 40%, il requisito dovrebbe essere posseduto nella seguente misura: Azienda A possesso di euro 6.000.000 nel triennio; Azienda B possesso di euro 4.000.000 nel triennio.

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato al punto 7.3 del Disciplinare, "Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli indicati nel D.M. 154/2009 e nel DM 85/1999 di importo complessivo minimo pari a € 10.000.000,00. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II,

del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione", ritenendo corretto che in caso di RTI orizzontale il requisito debba essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria, mentre non è richiesta la corrispondenza tra le quote di composizione del RTI e le quote di possesso del requisito, in conformità con quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo CdS Sez. IV 39/2021).

QUESITO Q. 8: Al punto 16 Contenuto della busta B offerta tecnica, sono indicate le modalità di compilazione della parte tecnica che testualmente si riportano: La relazione non dovrà superare le 20 facciate di formato A4, massimo 50 righe per foglio con carattere minimo 12, tipo Calibri. Orbene, non essendo citati nel suddetto paragrafo 16 né l'indice né la copertina, si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di confermare che gli stessi non rientrano nelle 20 facciate.

RISPOSTA: Si conferma che indice e copertina non sono da considerare nei limiti di lunghezza imposti.

QUESITO Q. 9: Facendo seguito al quesito n. 2, si fa presente quanto segue: il certificato OHSAS 18001:2007 è stato sostituito dalla certificazione ISO 45001:2018, nuovo standard di riferimento per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La normativa ISO 45001:2018, pubblicata il 12 marzo 2018 secondo quanto previsto dal documento IAF MD21:2018 Requirements for the Migration to ISO 4500:2018 from OHSAS 18001:2007, ha previsto un periodo di migrazione dalla certificazione OHSAS 18001 alla ISO 45001 di tre anni (che a causa dell'emergenza coronavirus è stato esteso al 30.09.2021) a seguito del quale il primo certificato verrà sostituito. Nel caso di specie la scrivente società ha già provveduto ad effettuare detta migrazione ed è in possesso del certificato ISO 45001. Si chiede pertanto conferma che i 5 punti previsti nell'offerta tecnica verranno assegnati anche alle società che sono in possesso della certificazione ISO45001:2018.

RISPOSTA: La IAF, (International Accreditation Forum), ovvero l'Ente che coordina a livello mondiale il comportamento degli enti di accreditamento aveva, sin da marzo 2020, stabilito che la transizione dalla certificazione ISO 18001, (OHSAS 18001), alla certificazione UNI ISO 45001:2018 sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre 3 anni dall'emissione del certificato, ovvero entro e non oltre l'11 marzo 2021. In conseguenza della nota emergenza pandemica mondiale COVID-19, considerando le difficoltà generali di tutti i contesti pubblici e privati aziendali, la predetta IAF, a tutela di tutti i soggetti interessati e coinvolti a vario titolo nel predetto processo di migrazione delle certificazioni ha disposto la proroga del termine per la suddetta migrazione e del correlato iter di valutazione per conseguire la medesima al 30 settembre 2021. Si conferma, altresì, che il possesso della certificazione ISO 45001 comporta l'attribuzione del punteggio previsto.

QUESITO Q. 10: In riferimento al criterio di valutazione 3.2 dell'offerta tecnica si evidenzia che la circolare ACCREDIA prot.DC2018ssv172 del 19.6.2018 sancisce che "Fino alla data del 11 marzo 2021, cioè entro i 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione della norma ISO 45001:2018, saranno valide sia le certificazioni emesse a fronte della Norma UNI ISO45001:2018, sia le certificazioni emesse a fronte della BS OHSAS 18001:2007. Dopo l'11 marzo 2021 le certificazioni BSOHSAS 18001 non godranno più di alcun riconoscimento". Si prega quindi di confermare che ai fini dell'ottenimento del punteggio relativo al criterio di valutazione 3.2 di offerta tecnica sia ammissibile il possesso della certificazione ISO45001:2018.

RISPOSTA: La IAF, (International Accreditation Forum), ovvero l'Ente che coordina a livello mondiale il comportamento degli enti di accreditamento aveva, sin da marzo 2020, stabilito che la transizione dalla certificazione ISO 18001, (OHSAS 18001), alla certificazione UNI ISO 45001:2018 sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre 3 anni dall'emissione del certificato, ovvero entro e non oltre l'11 marzo 2021. In conseguenza della nota emergenza pandemica mondiale COVID-19, considerando le difficoltà generali di tutti i contesti pubblici e privati aziendali, la predetta IAF, a tutela di tutti i soggetti interessati e coinvolti a vario titolo nel predetto processo di migrazione delle certificazioni ha disposto la proroga del termine per la suddetta migrazione e del correlato iter di valutazione per conseguire la medesima al 30 settembre 2021. Si conferma, quindi, che il possesso della certificazione ISO 45001 comporta l'attribuzione del punteggio previsto.

QUESITO Q. 11: Facendo seguito al quesito n. 2, si fa presente quanto segue: il certificato OHSAS 18001:2007 è stato sostituito dalla certificazione ISO 45001:2018, nuovo standard di riferimento per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La normativa ISO 45001:2018, pubblicata il 12 marzo 2018 secondo quanto previsto dal documento IAF MD21:2018 Requirements for the Migration to ISO 4500:2018 from OHSAS 18001:2007, ha previsto un periodo di migrazione dalla certificazione OHSAS 18001 alla ISO 45001 di tre anni (che a causa dell'emergenza coronavirus è stato esteso al 30.09.2021) a seguito del quale il primo certificato verrà sostituito. Nel caso di specie la scrivente società ha già provveduto ad effettuare detta migrazione ed è in possesso del certificato ISO 45001. Si chiede pertanto conferma che i 5 punti previsti nell'offerta tecnica verranno assegnati anche alle società che sono in possesso della certificazione ISO45001:2018.

RISPOSTA: La IAF, (International Accreditation Forum), ovvero l'Ente che coordina a livello mondiale il comportamento degli enti di accreditamento aveva, sin da marzo 2020, stabilito che la transizione dalla certificazione ISO 18001, (OHSAS 18001), alla certificazione UNI ISO 45001:2018 sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre 3 anni dall'emissione del certificato, ovvero entro e non oltre l'11 marzo 2021. In conseguenza della nota emergenza pandemica mondiale COVID-19, considerando le difficoltà generali di tutti i contesti pubblici e privati aziendali, la predetta IAF, a tutela di tutti i soggetti interessati e coinvolti a vario titolo nel predetto processo di migrazione delle certificazioni ha disposto la proroga del termine per la suddetta migrazione e del correlato iter di valutazione per conseguire la medesima al 30 settembre 2021. Si conferma, quindi, che il possesso della certificazione ISO 45001 comporta l'attribuzione del punteggio previsto.

QUESITO Q. 12: Qualora venissero allegate schede tecniche e materiale illustrativo al fine di dare maggiori dettagli sulla qualità delle proposte migliorative, si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione se tale materiale sarà tenuto in considerazione al fine della attribuzione del punteggio tecnico, visto che nel disciplinare di gara non si menzionano gli allegati ma è possibile inserirli nell'apposito spazio nella piattaforma di gara.

RISPOSTA: Ancorché sia possibile, attraverso gli allegati, dare maggiore evidenza a quanto espresso nella relazione, solo quest'ultima verrà considerata ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

QUESITO Q. 13: L'art. 24 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE del Disciplinare di Gara prevede, tra le altre cose, che Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto: disponibilità all'interno dei confini del Comune di Genova di una centrale operativa presidiata fisicamente da almeno un operatore GPG in sito, e funzionante 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Si chiede, a codesta spettabile Stazione Appaltante, di confermare che la Centrale Operativa disponibile all'interno del Comune di Genova sia la medesima per la quale, se disponibile, viene prodotta la certificazione EN50518:2014 di cui al punto 3.1 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (Art. 18 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara).

RISPOSTA: Si conferma.

QUESITO Q. 14: L'art. 24 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE del Disciplinare di Gara prevede, tra le altre cose, che Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto: disponibilità all'interno dei confini del Comune di Genova di una centrale operativa presidiata fisicamente da almeno un operatore GPG in sito, e funzionante 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Si chiede, a codesta spettabile Stazione Appaltante di confermare che, in caso di partecipazione in R.T.I. alla gara, la Centrale Operativa disponibile all'interno del Comune di Genova sia quella della società mandataria.

RISPOSTA: Non risulta, ad oggi, che per il Codice degli Appalti, o per direttive ANAC, sia obbligatorio che la Centrale Operativa debba necessariamente essere posta in capo alla mandataria. Pertanto, con riferimento al quesito posto, si precisa che trattandosi di requisito di esecuzione, lo stesso può essere posseduto sia dalla mandataria, sia dalla mandante.

QUESITO Q. 15:

- 15.1. Stante l'equivalenza e pertinenza dei servizi indicati nel DM 154/2009 e quelli indicati nel DM 85/1999, chiediamo conferma che il possesso di certificazione 10891 in ambito DM 85/1999, (requisito di cui al punto e 7.3. del disciplinare di gara), sia ritenuto valido ai fini della partecipazione alla procedura.
- 15.2. In riferimento al chiarimento pubblicato in data 03/09 n. 2, chiediamo conferma che sia ritenuto valido, ai fini dell'attribuzione del punteggio "Certificazioni - 3.2" anche il Certificato ISO 45001:2018.
- 15.3. In riferimento al Vostro all 4 elenco del personale attualmente impiegato, è possibile avere anche indicazione delle RAL e degli eventuali superminimi.

- 15.4. In riferimento all'art. 19 POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI dello schema di Contratto siamo a chiedere conferma che non debba essere presentata polizza assicurativa incendio ad hoc, dovendosi ritenere sufficiente la polizza R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso il prestatore di lavoro (RCO).
- 15.5. Si chiede conferma non debba essere presentata polizza assicurativa ad uso esclusivo della stazione appaltante, dovendo ritenersi sufficiente la polizza assicurativa in uso comune che considera Terzi agli effetti di polizza qualsiasi Cliente che stipuli un contratto con l'Assicurato.
- 15.6. Con riferimento all' art. 11 Assicurazione del Capitolato siamo a chiedere chiarimenti circa la seguente previsione: L'importo della somma assicurata deve essere d'importo corrispondente all'importo contrattuale.

In riferimento al capitolato speciale, descrittivo e prestazionale per l'affidamento del servizio di vigilanza ai varchi portuali di sicurezza alle infrastrutture comuni Scalo di Genova, necessitiamo dei seguenti chiarimenti:

- 15.7. Viene richiamato (pag. 14 e 16) il punto 3.3., non presente nel documento, nel caso in cui non si tratti di un refuso, potete p.f. fornire i dettagli di tale apparato?
- 15.8. A pag. 10 - Varco Grazie: per la fascia oraria 06:30 - 15:00 viene indicata la presenza di "1 GPG aggiuntiva dalle 07:00 alle 10:00 dal lunedì al venerdì" ma nelle note della stessa riga in tabella è indicato "Il sabato non festivo", trattasi di un errore? il sabato è richiesta 1.1 GpG aggiuntiva? 3) A pag. 13 - Dotazione minima dei varchi.
- 15.9.1. In caso di Tipologia "Entrata e Uscita" la dotazione deve essere raddoppiata?
- 15.9.2. Ciascun varco deve essere attrezzato a cura e spese dell'Appaltatore con la seguente dotazione minimale ... dotazione giubbotto antiproiettile conforme alla normativa di legge, se ogni GpG ha il proprio GAP può ritenersi sufficiente?
- 15.10. A pag. 14 punto 8 in riferimento alla dotazione dell'autovettura per vigilanza ispettiva: n. 2 giubbotti anti proiettile conformi alla normativa di legge. Se e ogni GpG ha il proprio GAP può ritenersi sufficiente oppure è necessario aver un giubbotto aggiuntivo?
- 15.11. A pag 14 - chiediamo la possibilità di sostituire la radio postazione fissa con una radio ricetrasmittente portatile poiché, l'installazione di una radio fissa comporta necessariamente la dichiarazione dell'implementazione del sistema radiofonico al MISE con conseguente intervento dello stesso in loco e la certificazione a Centrale Operativa del locale, così come previsto dal DM 269/2010 e s.m.i. che prevede altresì la revisione del progetto operativo ovvero l'aggiornamento della licenza prefettizia.
- 15.12. A pag 17 punto 6 - in merito agli "oneri conseguenti alla sede di svolgimento" chiediamo chiarimento su cosa si intenda con tale previsione e quindi se l'appaltatore dovrà sostenere i costi di affitto delle sale atte ad accogliere il personale in formazione/informazione e se tali sale sono situazione all'interno dei locali di ADSP oppure debbano essere esterni allo stesso. Nel caso di locali situati presso ADSP si chiede il costo dell'affitto giornaliero di dette sale.

RISPOSTE:

- 15.1. Il requisito richiesto è espresso al punto specifico del disciplinare.

- 15.2. Si conferma.
- 15.3. Non si è in possesso del dato richiesto.
- 15.4. Si ritengono sufficienti le polizze RCT e RCO.
- 15.5. In conformità con quanto previsto all'art. 24 del Disciplinare, la polizza deve essere specificatamente riferita al servizio in esame. In caso di polizza preesistente, la stessa dovrà essere corredata da apposita appendice che ne estende la validità per lo specifico servizio di cui si verte.
- 15.6. Si conferma che la polizza prevista dall'art. 11 del capitolato è la medesima indicata all'art. 24 del disciplinare; le cifre indicate all'art. 11 del capitolato sono da intendersi quale refuso, facendo fede quanto previsto dal disciplinare di gara e dallo schema di contratto.
- 15.7. Le informazioni necessarie a tal proposito sono riportate al punto 24 del Disciplinare.
- 15.8. Sì, come da capitolato.
- 15.9.1. No.
- 15.9.2. Si conferma che è la postazione ad essere dotata di GAP.
- 15.10. Si conferma che i GAP rientrano nelle dotazioni dell'autoveicolo.
- 15.11. Si conferma che l'autoveicolo debba essere dotata di apparato fisso.
- 15.12. Le sale devono essere esterne ad AdSP, ed eventuali costi di affitto sono a carico dell'appaltatore.

QUESITO Q. 16: In relazione al paragrafo 7 del disciplinare di gara che inserisce tra i requisiti di idoneità professionale il Possesso di Licenza Prefettizia ex art. 134 TULPS aggiornata ai parametri previsti dai D.M. 269/2010 e 154/2009 comprensiva di estensione territoriale per la Provincia di Genova ovvero corredata dalla richiesta di estensione, si chiede di confermare che, con riferimento all'abilitazione di cui al DM 154/2009 il requisito in parola - essendo una condizione di esecuzione e non di partecipazione - possa essere soddisfatto tramite la presentazione di una richiesta di estensione ex art. 257-ter, comma 5 del R.D. n. 635/1940. Solo mediante una tale conferma, infatti, la disciplina di gara potrebbe considerarsi legittima nella misura in cui: (i) per pacifica giurisprudenza l'abilitazione ex D.M. 154/2009 è considerata quale requisito richiesto (a valle dell'aggiudicazione) ai fini dell'esecuzione del servizio ma non (già) quale requisito di idoneità professionale e di partecipazione alla gara essendo, pertanto, consentita la partecipazione alla ditta che ha prodotto l'estensione prefettizia delle attività di vigilanza, ex D.M. N. 154/2009 .. (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 570); (ii) nello stesso disciplinare, al paragrafo 24, si conferma la predetta abilitazione tra le condizioni di esecuzione, essendo infatti previsto che Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto autorizzazione del Prefetto di Genova per lo svolgimento dell'attività di sicurezza sussidiaria di cui agli artt. 256 bis, comma 2, del Regio Decreto 635/1940, 18 del D.L. 144/2005 convertito in legge 155/2005, nonché al D.M. 154/2009; (iii) da ultimo, l'articolo che regola l'estensione della licenza (art. 257-ter, comma 5 del R.D. n. 635/1940) consente la suddetta estensione sia con riferimento al territorio, sia con riferimento ad altri servizi (in tale ultima ipotesi rientra, infatti, l'abilitazione di cui al DM 154/2009 che riguarda l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie

metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché' nell'ambito delle linee di trasporto urbano). Ciò in quanto l'estensione della licenza sia al territorio quanto ai servizi oggetto di appalto costituisce una condizione di esecuzione.

RISPOSTA: Si conferma per la partecipazione la richiesta di estensione della licenza, e come requisito di esecuzione il possesso della licenza.

QUESITO Q. 17:

- 17.1. Nel Capitolato di Gara, quando si parla di apparati ricetrasmittenti, si fa rimando più volte al punto 3.3. che non risulta essere presente nella documentazione di gara. Si chiede di specificare a quale documento di gara si fa riferimento.
- 17.2. Al fine di redigere l'offerta tecnica in maniera dettagliata e corretta si chiede di fornire le planimetrie con indicazione dei punti in cui non è presente la recinzione e con indicazione di dove sono dislocate le telecamere attualmente esistenti.
- 17.3. Tenuto conto che la tecnologia proposta deve integrarsi al sistema fornito dall'aggiudicatario della gara avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento delle infrastrutture (CIG 8809168367), si chiede quale sia la piattaforma tecnologica che verrà fornita dall'aggiudicatario.
- 17.4. Al fine di proporre un sistema di protezione dell'ufficio security appropriato e idoneo, si chiede di fornire la planimetria della palazzina in cui sono presenti l'Ufficio Security e il CMS.

RISPOSTE:

- 17.1. Le informazioni necessarie a tal proposito sono riportate al punto 24 del Disciplinare.
- 17.2. Non è possibile fornire le planimetrie richieste che, tuttavia, non risultano necessarie per la formulazione delle offerte stante l'obbligo del sopralluogo.
- 17.3. Trattasi di piattaforma tecnologica autonoma.
- 17.4. Non è possibile fornire le planimetrie richieste che, tuttavia, non risultano necessarie per la formulazione delle offerte stante l'obbligo del sopralluogo.

QUESITO Q. 18: Buonasera, si chiese se all'interno dell'offerta tecnica, in aggiunta al numero di pagine previste dal Disciplinare di gara, si possono aggiungere allegati tecnici.

RISPOSTA: Sì, ancorché gli stessi non concorrano nell'attribuzione dei punteggi, ma debbano ritenersi funzionali a dare maggiore evidenza a quanto espresso nella relazione.

QUESITO Q. 19: Buonasera, con la presente vista la complessità dell'offerta, si chiede una proroga per la scadenza di presentazione offerta.

RISPOSTA: Non si ritiene di dover concedere la proroga richiesta reputando congrui i tempi previsti.

QUESITO Q. 20: In riferimento a quanto riportato nel Vs. capitolato speciale pag. 8 punto 4. sistema utile al controllo bagagli a mano e stiva, non distruttivo NDT RT quali raggi x o raggi gamma, di tipo portatile e/o trasportabile, da collocarsi, anche all'aperto, presso uno dei varchi portuali entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio competente dell'Ente in materia di security sulla base delle procedure previste dal Piano

di Sicurezza, impregiudicate le norme vigenti in materia d'uso di tali apparecchiature anche con riferimento a quanto normato in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro. In caso d'utilizzo è previsto l'incremento, per tutta la durata d'impiego, di ulteriori tre GPG ad integrazione di quelle già presenti al varco; Avremmo necessità delle seguenti informazioni: 1. Considerato l'ingombro, per la movimentazione risulta necessario riporre lo strumento sopra un furgone per tutta la durata del servizio, il furgone vi verrà fatturato ad ore? 2. Le tre GpG aggiuntive che verranno impiegate rientrano nel parco delle 120 GpG? 3. Il servizio vi verrà fatturato ad ore come servizio aggiuntivo? 4. L'impiego dello strumento potrà essere richiesto su un solo varco per volta oppure la richiesta potrebbe riguardare più varchi contemporaneamente?

RISPOSTE:

- 20.1. La movimentazione dell'apparato è lasciata alla disponibilità dell'aggiudicatario, e il servizio sarà fatturato sulla base delle ore richieste.
- 20.2. No, non sono considerate all'interno del fabbisogno ordinario.
- 20.3. Vedi 20.1.
- 20.4. Esclusivamente un varco per volta

Aggiornamento al 13.09.2021

IL RUP
(Dott. Andrea Conca)